

**DIREZIONE MARITTIMA
CATANIA**

DECRETO N°21/12

Il Direttore Marittimo di CATANIA,

- **VISTA** la Circolare, prot. n. M_IT-PORTI/16651 in data 21.12.2012, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base delle proposte elaborate dalle associazioni di categoria dei piloti dei porti applicando i criteri e meccanismi determinati ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 14 della legge n.84/94, esaminate e verificate insieme ai rappresentanti delle categorie interessate, ha approvato le modifiche alle tariffe vigenti per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali a decorrere dal 01.01.2013 per il biennio 2013/2014, tra cui il porto di AUGUSTA, il porto di SIRACUSA e la BAIA DI SANTA PANAGIA;
- **CONSIDERATO** che la predetta Circolare ha previsto anche la modifica ai compensi fissi in ragione del +9,00%;
- **VISTO** il proprio precedente Decreto, n°23/10 in data 28.12.2010 relativo alle tariffe per il servizio di pilotaggio in detto porto;
- **VISTO** il R.D. 20.12.1923, n°3235;
- **VISTI** gli artt. 17 e 91 del Codice della Navigazione e gli artt. 131, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima),

DECRETA

ARTICOLO 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

a) Tariffe Porto di Augusta

1) *Servizio reso a bordo:*

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n°2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € 2013-2014
0 -	500	141,31
501 -	1.000	167,67
1.001 -	2.000	237,92
2.001 -	3.500	292,21
3.501 -	5.000	351,30
5.001 -	7.000	441,52
7.001 -	10.000	494,22
10.001 -	15.000	637,13
15.001 -	20.000	689,02
20.001 -	25.000	811,99
25.001 -	30.000	913,39
30.001 -	40.000	1.050,71
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro		184,43

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € 2013-2014
0 -	500	170,26
501 -	1.000	202,01
1.001 -	2.000	286,65
2.001 -	3.500	352,06
3.501 -	5.000	423,24
5.001 -	7.000	531,94
7.001 -	10.000	595,44
10.001 -	15.000	767,61
15.001 -	20.000	830,14
20.001 -	25.000	978,28
25.001 -	30.000	1.100,45
30.001 -	40.000	1.265,90
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro		222,20

- 1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € 2013-2014
0 -	500	86,55
501 -	1.000	102,69
1.001 -	2.000	145,71
2.001 -	3.500	178,96
3.501 -	5.000	215,15
5.001 -	7.000	270,40
7.001 -	10.000	302,68
10.001 -	15.000	390,20
15.001 -	20.000	421,98
20.001 -	25.000	497,29
25.001 -	30.000	559,39
30.001 -	40.000	643,50
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro		112,95

2) **Servizio reso tramite stazione radio (VHF):**

- 2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € 2013-2014
0 -	500	42,31
501 -	1.000	46,30
1.001 -	2.000	68,67

b) Tariffe Porto di Siracusa e Baia di Santa Panagia:

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n°2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2013-2014
0 - 500	80,20
501 - 1.000	88,21
1.001 - 2.000	131,52
2.001 - 3.500	217,32
3.501 - 5.000	322,38
5.001 - 7.000	429,02
7.001 - 10.000	534,88
10.001 - 15.000	615,07
15.001 - 20.000	693,67
20.001 - 25.000	753,00
25.001 - 30.000	821,97
30.001 - 40.000	939,04

Per ogni ulteriore scaglione
di 10.000 G.T. Euro 109,86

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2013-2014
0 - 500	96,62
501 - 1.000	106,28
1.001 - 2.000	158,45
2.001 - 3.500	261,83
3.501 - 5.000	388,40
5.001 - 7.000	516,88
7.001 - 10.000	644,43
10.001 - 15.000	741,03
15.001 - 20.000	835,73
20.001 - 25.000	907,21
25.001 - 30.000	990,31
30.001 - 40.000	1.131,36

Per ogni ulteriore scaglione
di 10.000 G.T. Euro 132,35

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € 2013-2014
0 -	500	49,12
501 -	1.000	54,02
1.001 -	2.000	80,55
2.001 -	3.500	133,10
3.501 -	5.000	197,44
5.001 -	7.000	262,75
7.001 -	10.000	327,58
10.001 -	15.000	376,69
15.001 -	20.000	424,83
20.001 -	25.000	461,16
25.001 -	30.000	503,41
30.001 -	40.000	575,11
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro		67,28

2) **Servizio reso tramite stazione radio (VHF):**

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell' art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € 2013-2014
0 -	500	39,30
501 -	1.000	48,12
1.001 -	2.000	56,13

2.2 Per le navi che possono avvalersi, limitatamente alla partenza, del servizio tramite stazione VHF, ai sensi del comma 2 dell' art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2013-2014
2.001 - 3.500	30,48
3.501 - 5.000	46,50
5.001 - 7.000	62,54
7.001 - 10.000	78,58
10.001 - 15.000	91,42

ARTICOLO 2

Nel porto di Augusta, per le navi che effettuano esclusivamente operazioni di bunkeraggio, la tariffa base di cui al precedente articolo è ridotta del 25%. Su tale tariffa non vanno calcolate le maggiorazioni per fuori orario, per orario notturno, per giorni festivi, di cui all'art.8, lettera A, n°1,2 e 3.

ARTICOLO 3

1) Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio dovranno intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.

2) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.NA.) ha all' uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$- \quad GT = K_1 \times V \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } K_1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log}_{10} V \text{).}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dell'IMO nella circolare n. 653/94, che consente, sia pure con un' approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.NA., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = V_e \times a$$

$$\text{dove } V_a = L \times B \times H$$

L= Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;
 B= Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
 H= Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
 a= F (Ve) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

fino a	Ve	a
	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

3) Il valore di stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti Passeggeri (passanger Ro-Ro Cargo Ferries)	0,75
Traghetti Merci (Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Container Ships Ro-Ro Cargo Ferries Ro- Ro Cargo Vehicles carriers).	0,78

ARTICOLO 4

Per casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula I.M.O.) e per le navi di cui al successivo art. 6) si farà ricorso al vecchio sistema denominato "VAL" di cui alla circolare N.545642 del 27.10.1971, al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula I.M.O. (per le navi traghetto corretti con i predetti coefficienti) con quelli risultanti dal sistema VAL e di commisurare la tariffa del servizio portuale al valore fra i due che risulti più elevato.

ARTICOLO 5

Sarà cura particolare dei Capi di Compartimento acquisire presso i comandanti delle navi o tramite i raccomandatori marittimi i dati necessari per l'applicazione delle formule per la determinazione della stazza e comunicarli ai prestatori dei servizi ai fini della fatturazione, tenendo presente che

l'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal certificato di classe oltre che dai libri registri degli istituti di classifica.

ARTICOLO 6

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per i pilotaggi in entrata, in uscita o per i movimenti all'interno del porto.

ARTICOLO 7

Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere nonché ai pontoni e galleggianti similari che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'art. 1 del presente Decreto, calcolate sulla base della stazza lorda; in mancanza del dato della stazza lorda, si farà riferimento alla "STAZZA STANDARD", determinata con le modalità di cui al precedente art.4.

ARTICOLO 8

Alla tariffa base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sottototate maggiorazioni:

A) A) per fuori orario

- 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20,00 e le ore 06,00;
- 2) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica;
- 3) il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi:
Il 1° Gennaio, il 6 Gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il 1° Novembre, l'8 Dicembre, il 25 e il 26 Dicembre, il Santo Patrono.
Tale maggiorazione non è cumulabile con quella del punto 2);
- 4) il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di Novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 1° Novembre (festa Ognisanti) cada di domenica.

Le maggiorazioni si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B) per carichi pericolosi

- 1) il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1.008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili, quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^a classe del D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1.008 o ad esse assimilabili;
 - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "GAS-FREE" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1.008.

C) per prestazioni effettuate con un secondo pilota

- 1) il 50% per le prestazioni effettuate con un secondo pilota a bordo.

ARTICOLO 9

I compensi spettanti al pilota nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

a) Porto di Augusta:

- 1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto, di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il Servizio di Pilotaggio nel Porto di AUGUSTA", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso sarà il seguente:
 - a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori dal limite suddetto:

- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 51,86
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 58,72
 - b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 75,50
- per navi da 2001 G.T. in poi	€ 83,89

- 2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:
- per navi da 0 a 2.000 G.T. € 128,87
 - per navi da 2.001 G.T. in poi € 139,57

- 3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore alle tre ore, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

- 4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

- per navi da 0 a 2000 G.T. € 51,86
- per navi da 2.001 G.T. in poi € 54,89

Al pilota è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi:

- il 50% della tariffa base in porto;
- il 75% della tariffa base fuori dalle dighe.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

- 6) Quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora fin dal momento in cui è iniziato il servizio.

- 7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

b) Porto di Siracusa e Baia di Santa Panagia:

1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto, di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il Servizio di Pilotaggio nel Porto di SIRACUSA", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso sarà il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori dal limite suddetto:

- per navi da 0 a 2.000 G.T. € 30,49
- per navi da 2.001 G.T. in poi € 33,54

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

- per navi da 0 a 2.000 G.T. € 44,98
- per navi da 2001 G.T. in poi € 48,79

2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

- per navi da 0 a 2.000 G.T. € 76,26
- per navi da 2.001 G.T. in poi € 81,60

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore alle due ore in porto e alle due ore e trenta minuti a Melilli, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

- per navi da 0 a 2000 G.T. € 30,49
- per navi da 2.001 G.T. in poi € 33,54

Al pilota è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

6) Quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora fin dal momento in cui è iniziato il servizio.

7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

ARTICOLO 10

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

Porto di Augusta:

- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 128,87
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 139,57

Porto di Siracusa e Baia di Santa Panagia:

- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 76,26
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 81,60

ARTICOLO 11

I compensi di cui agli artt. 8 e 9 hanno carattere forfettario e non sono, pertanto, soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 7.

ARTICOLO 12

a) Porto di Augusta:

Alle navi appartenenti a, o noleggiate da, un soggetto che ne assume l'esercizio individualmente o in forma associata, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, si applicano le tariffe di seguito specificate:

dal 1°	al 4°	approdo il	100%	della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1);
dal 5°	al 10°	approdo l'	80%	della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1);
dal 11°	al 20°	approdo il	70%	della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1);
oltre il 20°		approdo il	55%	della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1).

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscritto alla Corporazione piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente paragrafo. Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate alla applicazione delle condizioni di cui al presente paragrafo; analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente paragrafo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente paragrafo per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1, lettera a) punto 1).

Analogamente, il Corpo piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente paragrafo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF;

Il "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da Gennaio.

b) Porto di Siracusa e Baia di Santa Panagia:

Alle navi traghetto appartenenti alla, ovvero gestite dalla medesima compagnia di navigazione marittima, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare che effettuano almeno 1 approdo settimanale, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa base di cui all'art.1, lett. B) punto1).

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti tra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

Alle navi appartenenti a, o noleggate da, un soggetto che ne assume l'esercizio individualmente o in forma associata, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, si applicano le tariffe di seguito specificate:

dal 1°	al 3° approdo il	100%	della tariffa base di cui all'articolo 1 lettera b) punto 1);
dal 4°	al 10° approdo l'	80%	della tariffa base di cui all'articolo 1 lettera b) punto 1);
dal 11°	al 20° approdo il	70%	della tariffa base di cui all'articolo 1 lettera b) punto 1);
oltre il 20°	approdo il	60%	della tariffa base di cui all'articolo 1 lettera b) punto 1).

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente paragrafo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscritto alla Corporazione piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente paragrafo. Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate alla applicazione delle condizioni di cui al presente paragrafo; analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente paragrafo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente paragrafo per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1 lettera b) punto 1.

Analogamente, il Corpo piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente paragrafo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF;

Il "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da Gennaio.

ARTICOLO 13

(termini per il pagamento e conseguenze del loro mancato rispetto)

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del decreto legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Ferme restando le conseguenze previste dalla citata normativa nel caso di mancato rispetto dei termini, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 12 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi, perdono il beneficio della riduzione dal trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata, a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'inadempimento.

ARTICOLO 14

Il presente decreto entra in vigore il 01 Gennaio 2013 ed abroga e sostituisce il precedente decreto n. n°23/10 in data 28.12.2010 e successiva modifica.-

Catania, 28 DIC. 2012



P.C.A. (CP) Domenico DE MICHELE *R.A.*

[Handwritten signature]
Capitano di Vascello (CP)
Riccardo GIANNETTO